

del fascicolo degli atti di ultima volontà,
l'estratto dell'atto di morte del testatore.

OK

Ancora, nel repertorio degli atti di ultima volontà deve essere annotato, alla colonna "osservazioni", il numero che prende nel repertorio degli atti fra vivi il verbale di richiesta.

Il verbale di richiesta, poi, deve essere sottoposto alle formalità di registrazione nei termini di legge.

Ancora, ai sensi dell'art. 62 c. 5 d. not., nel caso di passaggio del testamento dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti fra vivi, si noterà in quest'ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e in quello degli atti di ultima volontà il numero che il verbale prende nel repertorio degli atti fra vivi.

Al testamento pubblico allegato al verbale di registrazione non dovranno essere apposte le sottoscrizioni marginali proprie degli eredi legittimi di tale atto (mentre sussisteranno le eventuali sottoscrizioni marginali proprie del testamento pubblico, ex art. 51 n. 12 d. not.), trattandosi di un atto pubblico allegato ad altro atto pubblico, ex art. 51 c. 2 d. not.

OK

Ancora, ai sensi dell'art. 46 del d. l. n. 396/2000, in caso di riconoscimento di figlio naturale, il notaio deve trasmettere

7.2.22
Copia entro venti giorni del possesso del testamento del genitore degli atti di ultime volontà e quello generale degli atti tra vivi, all'ufficiale di stato civile competente per l'eventuale notazione.

Ancora, il notaio sarà tenuto, ai sensi dell'art. 2556 c.c., a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'estratto del testamento da cui risulta il trasferimento mortis causa dell'eredità.

Al sensi dell'art. 2670 c.c., inoltre, in caso di trasferimento mortis causa delle partecipazioni di s.r.l., a richiesta dell'erede o del legatario, deve essere effettuato, a cura del notaio, il deposito dell'atto di trasferimento, eccome giurato dai documenti di cui all'art. 2670 c.c.

Infine, ai sensi dell'art. 3015 c.c., il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore deve darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

In ogni caso, in presenza di immobili, il notaio sarà tenuto a curarne le relative trascrizioni immobiliari.

Sicuro?

È a cura proprio dell'erede o del legatario

27/05/2011 CANDIDATO:

QUESTIONE	NON INDIVIDUATA	SOLUZIONE NON CORRETTA	SOLUZIONE IMPRECISA	SOLUZIONE CORRETTA/BEN MOTIVATA
USO DEL SOPRANNOOME NELL'ATTO PUBBLICO			✓	
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE CONTENUTO IN TESTAMENTO SPECIALE CADUCATO				✓
LEGATO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE E DIRITTI EX ART. 2468 CO. 2 C.C.				✓
LEGATO DI AZIENDA, DIVIETO DI CONCORRENZA E DEBITI D'IMPRESA				✓
LEGATO SEPARATO DI DITTA E INSEGNA				✓
SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA PER UNA INTERDICENDA MAGGIORENNE				✓
NOMINA MORTIS CAUSA O INTER VIVOS AD AMMINISTRATORE DI SOCIETA' DEL NOTAIO		✓		
UTILIZZO DI APPUNTI DA PARTE DEL TESTATORE				✓
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE				✓
IMPRESTITO: SCELTA DEI FIDEJACENTI				✓
Livello 2				
RICONOSCIMENTO DI NASCITURO DA PARTE DEL FUTURO PADRE			✓	
TUTELA DEL DIRITTO MORALE D'AUTORE AFFIDATO AD UN SOLO CONGIUNTO			✓	✓
DESIGNAZIONE TESTAMENTARIA DEL TUTORE			✓	
DIVIETO DI ALIENAZIONE			✓	
DIVIETO DI LICENZIARE				✓

OGGETTO DI VALUTAZIONE	INSUFFICIENTE	DA MIGLIORARE	SUFFICIENTE	BUONO/ OTTIMO
MOTIVAZIONE				
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE				✓
LEGATO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE				✓
LEGATO D'AZIENDA				✓
SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA			✓	
CAPACITA' A SUCCEDERE DEI NASCITURI				✓
ALTRO				
GRAFIA				
ORTOGRAFIA				✓
SENTASSI				✓
ORDINE LOGICO				✓

ERRORI GRAVI

APERTURA D'ATTO	CHIUSA D'ATTO	CORPO D'ATTO	POSTILLE
-----------------	---------------	--------------	----------

NOTE:

27/05/2011 CANDIDATO: _____

QUESTIONE	NON INDIVIDUATA	SOLUZIONE. NON CORRETTA	SOLUZIONE IMPRECISA	SOLUZIONE CORRETTA/BEN MOTIVATA
USO DEL SOPRANNOOME NELL' ATTO PUBBLICO				
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE CONTENUTO IN TESTAMENTO SPECIALE CADUCATO				
LEGATO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE E DIRITTI EX ART. 2468 CO. 2 C.C.				
LEGATO DI AZIENDA, DIVIETO DI CONCORRENZA E DEBITI D'IMPRESA				
LEGATO SEPARATO DI DITTA E INSEGNA				
SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA PER UNA INTERDICENDA MAGGIORENNE				
NOMINA MORTIS CAUSA O INTER VIVOS AD AMMINISTRATORE DI SOCIETA' DEL NOTAIO				
UTILIZZO DI APPUNTI DA PARTE DEL TESTATORE				
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL' APERTURA DELLA SUCCESSIONE				
<i>IMPREVISTO: SCELTA DEI FIDEFACENTI</i>				
Livello 2				
RICONOSCIMENTO DI NASCIURO DA PARTE DEL FUTURO PADRE				
TUTELA DEL DIRITTO MORALE D'AUTORE AFFIDATO AD UN SOLO CONGIUNTO				
DESIGNAZIONE TESTAMENTARIA DEL TUTORE				
DIVIETO DI ALIENAZIONE				
DIVIETO DI LICENZIARE				
OGGETTO DI VALUTAZIONE	INSUFFICIENTE	DA MIGLIORARE	SUFFICIENTE	BUONO/ OTTIMO
MOTIVAZIONE				
RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE				
LEGATO DI PARTECIPAZIONE SOCIALE				
LEGATO D' AZIENDA				
SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA				
CAPACITA' A SUCCEDERE DEI NASCITURI				
ALTRO				
GRAFIA				
ORTOGRAFIA				
SINTASSI				
ORDINE LOGICO				
GESTIONE DEL TEMPO				
ERRORI GRAVI				
APERTURA D' ATTO	CHIUSA D' ATTO	CORPO D' ATTO	POSTILLE	
NOTE:				

SCHEMA DI CORREZIONE

- (1) Irrilevante il soprannome del testatore. In presenza di espressa richiesta (*come nel caso 8 inter vivos*) il notaio può aggiungere ma mai sostituire lo pseudonimo alle altre generalità. CONCORSUALMENTE nel caso in esame, anche considerato che molti dei soggetti coinvolti sono riportati con soprannomi, diminutivi e vezzeggiativi si suggerisce di porre la questione in motivazione e tra le due alternative (costituzione ordinaria o costituzione “rafforzata”), argomentandolo sulla base dell’assenza di una specifica richiesta, di prediligere la costituzione ordinaria del comparante senza soprannome.
- (2) Se nella traccia non vi è un riferimento al giorno di ricezione dell’atto (e/o al luogo) occorre lasciare la menzione in bianco: [L’anno.....il giorno.... del mese di..... (*indicazione dell’anno, giorno e mese in lettere e per esteso*)]. Nel caso in esame il riferimento a “questa mattina” nella traccia impone invece l’indicazione della data odierna.
- (3) Manca l’indicazione completa del Notaio; “Romano” può essere tanto il prenome che il cognome. CONCORSUALMENTE non devi presupporre che sia l’uno o l’altro (regola non scritta ma di grande importanza è che, in caso di silenzio o omissioni della traccia, si può presupporre od inventare dati, fatti e circostanze solo se strettamente necessario per la redazione dell’atto o indispensabile per adottare l’una o l’altra soluzione tecnica; nel caso di generalità incomplete questa necessità non sussiste mai) ma limitati a scrivere [*Innanzi a me Dr. (Nome Cognome del Notaio Romano)*]
- (4) Il riconoscimento è un atto personalissimo, che non tollera rappresentanza legale o volontaria, irrevocabile, il cui contenuto, se negoziale o di mero atto di scienza, è controverso; non essendovi un obbligo, è un atto libero e discrezionale.

Quanto al testamento speciale ex art. 611 c.c., esso si può raccogliere solo durante il viaggio, non nei porti; la clandestinità non può essere di ostacolo poichè la possibilità di ricorrere agli ufficiali di bordo (comandante o vice-comandante) per testare non scaturisce dal contratto di trasporto, quale diritto accessorio del trasportato, ma dalla impossibilità di un testatore di “valersi delle forme ordinarie” (arg. ex art. 609 co. 1 c.c.); la dottrina prevalente estende la disciplina anche a natanti diversi dalle “navi” contemplate dall’art. 611 c.c.. La questione è, atteso che il testamento a bordo di nave è caducato ex lege dopo tre mesi dopo lo sbarco e che nel caso di specie tale termine è largamente trascorso, se la sopravvenuta inefficacia del medesimo testamento riguardi anche il riconoscimento di figlio naturale oppure no. Errore logico presupporre che Gennaro abbia ripetuto già in una forma ordinaria il suo testamento poichè la traccia non avrebbe potuto non riferire una circostanza così determinante per la soluzione. Secondo alcuni autori (la maggioranza), attesa la simiglianza col testamento revocato, il riconoscimento una volta pronunciato è definitivo (art. 256 c.c.); secondo altri, la circostanza che il testamento speciale presenti minori formalismi e quindi garanzie per il testatore ne giustifica una vigenza solo temporanea e straordinaria nel suo complesso: cessata la situazione eccezionale in cui non ci si può avvalere delle forme ordinarie anche il

riconoscimento, assistito dalle prescrizioni formali dell'art. 254 c.c., deve essere ripetuto; se il Legislatore avesse voluto assicurare il riconoscimento sempre e comunque non avrebbe previsto una forma vincolata; inoltre l'efficacia nonostante la revoca non è una deduzione dottrinale ma è testualmente previsto all'art. 256 c.c., mentre non lo è per l'ipotesi in questione. **CONCORSUALMENTE**, per la funzione antiprocessualistica del notaio, si suggerisce di ripetere il riconoscimento, evitando in ossequio all'art. 258 c.c., qualsiasi riferimento all'altro genitore; l'indicazione in traccia di Dora Pomo è pertanto irrilevante [*Dichiaro di riconoscere che il bambino nato a il e che fu iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ... con il nome e cognome di è mio figlio*]

- (5) Per quanto concerne il lascito della quota di SRL occorre innanzitutto evidenziare in **MOTIVAZIONE** che rappresenta una quaestio facti la sussistenza oppure no di (legittime) clausole di intrasferibilità assoluta mortis causa, o che pongano condizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il trasferimento a causa di morte. A questo punto, dato per presupposto, ai fini redazionali, che tali clausole non sussistano, occorre, sempre in **MOTIVAZIONE**, brevemente accennare alla questione relativa alle quote in titolarità di soggetti a cui sono stati attribuiti particolari diritti ex art. 2468 co. 3 c.c. accennando alle tre tesi più diffuse: a) tali quote sono intrasferibili ai sensi dell'art. 2469 c.c. per cui il testatore potrebbe individuare solo il beneficiario della liquidazione; b) trattandosi di una prerogativa soggettiva del socio e non oggettiva della quota, l'erede o il legatario riceverà una quota ordinaria priva di particolari diritti; c) se nello statuto i particolari diritti non sono legati ad una persona determinata ma determinabile in base a requisiti soggettivi (es. particolare competenza nel settore della ristorazione economica) il subingresso potrà avvenire non solo nella titolarità della partecipazione ma anche dei diritti particolari. **CONCORSUALMENTE** si suggerisce di sostenere la tesi della trasferibilità in ogni caso della quota mortis causa e di redigere una clausola testamentaria senza riferimento ai diritti particolari ex art. 2468 c.c., atteso che detti diritti al beneficiario o non spetteranno (tesi b) o potranno spettare indipendentemente da indicazioni nel testamento (tesi c)
- (6) Il legato d'azienda contempla due principali problemi: uno attinente al divieto di concorrenza; l'altro alla sorte dei debiti aziendali. Quanto al primo la dottrina è divisa sull'applicabilità del divieto ex art. 2557 c.c. anche al caso di legato d'azienda: per i fautori della tesi positiva, l'erede è tenuto ad astenersi dal tenere comportamenti idonei a sviare la clientela e dunque a deprimere il significato economico dell'attribuzione; per i fautori della tesi negativa, tale prescrizione non si applica perché l'erede non ha la capacità di distrarre la clientela come può avere l'alienante in caso di cessione d'azienda inter vivos. Nulla vieta però che il testatore imponga volontariamente tale divieto. Nel caso in esame, atteso che uno degli eredi è pizzaiolo e che quindi avrebbe le conoscenze e strumenti adeguati per porsi in concorrenza con il legatario realizzando una nuova pizzeria in prossimità di quella del padre, può risultare opportuno prevederlo per superare l'incertezza dottrinale al riguardo. **CONCORSUALMENTE** quindi esporre la questione in motivazione e nel testamento prevedere l'onere di non concorrenza a carico dell'erede Pasquale

Quanto ai debiti aziendali, l'Accademia non è concorde nello stabilire se essi gravino:

- sugli eredi, ai sensi dell'art. 752 c.c. (ripartizione tra i coeredi dei debiti ereditari) e dell'art. 756 c.c. (il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari), partendo dalla ricostruzione scientifica che i debiti, come i crediti ed i contratti, non fanno parte dell'azienda;
- o sul legatario, ai sensi dell'art. 671c.c. (il legatario è tenuto all'adempimento di ogni onere imposto nei limiti della cosa legata), partendo dalla ricostruzione scientifica che l'universitas aziendale contempra anche debiti, crediti e contratti. Si segnala che secondo taluni,poi, il legatario sarebbe tenuto solo se i debiti risultino dai libri contabili obbligatori. La rara giurisprudenza che se ne è occupata ha negato tuttavia l'applicabilità dell'art. 2560 co 2 c.c. al legato d'azienda.

La dottrina notarile suggerisce di superare il dissidio dottrinale inserendo una apposita clausola nel testamento, attraverso cui il testatore assegni all'uno o all'altro soggetto le passività. CONCURSUALMENTE quindi potrebbe esporsi la questione in motivazione e, chiarito che il Notaio nella realtà avrebbe ben potuto risolvere la quaestio voluntatis del testatore, dovendo qui adottare una scelta ai fini redazionali per evitare di lasciare la disposizione in bianco, scegliere il responsabile dei debiti e scrivere la clausola, non sciupando così un'opportunità di dimostrare la propria tecnica:*[Lego a favore di Margherita(generalità complete della beneficiaria) la piena proprietà dell'azienda di cui sono titolare, corrente in, avente ad oggetto l'attività di pizzeria sotto la ditta, n. iscrizione REA.....; dispongo che tutti i debiti aziendali, anche se non risultanti dai libri contabili obbligatori, cedano ad esclusivo carico di Margherita, nei limiti del valore dell'azienda medesima.]*

- (7) Taluni autori ammettono che la ditta possa essere disposta testamentariamente a favore di soggetto diverso dal beneficiario dell'azienda. La dottrina assolutamente maggioritaria nega tale possibilità interpretando l'inciso contenuto nel terzo comma dell'art. 2565 c.c. “nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salva diversa disposizione testamentaria” nel senso che il disponente può solo impedire che la ditta segua l'azienda, decretandone così l'estinzione; tale ricostruzione, CONCURSUALMENTE da condividere, è rispettosa del primo comma della medesima norma che recita “la ditta non può essere trasferita separatamente dalla ditta”. Per l'insegna parte degli autori ritiene, viceversa, che, pur condividendosi il divieto di attribuzione separata della ditta, tale limite non valga anche per questo segno distintivo mancando un espresso divieto di legge. La dottrina maggioritaria tratta, invece, l'insegna al pari della ditta, essendo entrambi segni di riconoscimento aziendali. CONCURSUALMENTE quindi è una mera questio voluntatis del testatore, una volta edotto dal notaio degli ora esposti limiti, attribuire ditta e insegna a Margherita o decretarne l'estinzione escludendone l'assegnazione. Quale che sia la scelta, è opportuna una menzione espressa in atto, supportata da una nota chiarificatrice in motivazione.
- (8) Parte della dottrina sostiene che la disposizione fedecommissaria in favore dell'interdicendo maggiore di età condivide con la disposizione fedecommissaria in favore del minore affetto da abituale infermità di mente da interdire la medesima ratio. Conseguentemente sarebbe possibile

per il testatore disporre un fedecommesso assistenziale a favore di un soggetto abitualmente infermo di mente ma non ancora interdetto sotto la condizione legale che all'apertura della successione sia stata pronunciata la relativa sentenza.

CONCORSUALMENTE aderendo alla tesi secondo cui rileva solo che alla apertura della successione il soggetto sia interdetto, potrebbe redigersi la seguente clausola:*[Istituisco eredi.... (gli altri figli di Gennaro) e Friariella, quest'ultima con l'obbligo, a condizione che alla mia morte sia stata interdetta, di restituire alla sua morte quanto non consumato dei beni ereditati, anche costituenti la legittima, a favore della persona fisica che ne avrà avuto cura, sotto la vigilanza del tutore].*"

- (9) E' controverso se il testatore possa volontariamente restringere il novero dei soggetti possibili beneficiari della sostituzione: nel caso di specie, se il testatore possa limitarlo solo alle persone fisiche, escludendo così gli enti. A fronte di una posizione minoritaria, secondo cui il testatore può scegliere se disporre o no la sostituzione, ma una volta disposta il suo funzionamento è sottratto alla volontà del suo autore operando un meccanismo legale tassativo che sanziona con la nullità

anche la minima interferenza, la maggioranza degli autori ritiene viceversa che la libertà testamentaria non deve avere compressioni nella scelta del sostituito (in presenza naturalmente del requisito dell'avvenuta assistenza) .

- (10) Il testamento pubblico non può contenere disposizioni a favore del notaio rogante: questo tanto per l'art. 597 c.c., in tema di testamento pubblico, tanto per l'art. 28 L.N., in tema di atti pubblici. In questo caso, quindi, non occorre ricorrere al criterio di prevalenza dell'art. 60 L.N. poiché le norme prevedono lo stesso divieto. CONCORSUALMENTE non è quindi ricevibile l'onere di nominarlo consigliere d'amministrazione.
- (11) In MOTIVAZIONE è opportuno sottolineare che inter vivos il notaio può essere nominato consigliere d'amministrazione (non delegato) ma non amministratore unico perché egli non può gestire alcuna impresa, individuale o collettiva, stante l'incompatibilità prevista all'art. 2 della L.N.
- (12) La dottrina più autorevole ritiene che il testatore debba esprimere la propria volontà:
- a) per forza oralmente (salvo le ipotesi di minorazione fisica, per le quali la spontaneità della volizione è salvaguardata da altri tipi di garanzia);
 - b) non con semplici monosillabi;
 - c) non a seguito di una interrogazione da parte del notaio, atteso il carattere potenzialmente suggestivo che le domande potrebbero avere
 - d) Non consegnando un scritto già predisposto, anche se di pugno (potrebbe essere stato redatto sotto violenza o sotto dettatura).

Il testatore può, però, ricorrere ad appunti, giustificabili soprattutto in ipotesi di beneficiari numerosi o patrimonio importante, ma non dettare da questo foglio

pre-scritto le sue volontà. In caso di ricorso ad appunti al Notaio competerà l'onere di un'ancora più accurata verifica circa la spontaneità e la personalità delle volizioni

- (13) A parere della migliore e più recente dottrina, il notaio Romano non sarà tenuto ad alcuna attività *motu proprio* a seguito della venuta a conoscenza della morte di Gennaro Quattrostagioni. Una volta richiesto, sia pure da qualsiasi interessato, della “pubblicazione” dovrà provvedere:
- a) al passaggio dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà al repertorio generale degli atti tra vivi, allegando il testamento, unitamente all'estratto di morte, al verbale inter vivos di “pubblicazione” (ART. 61 L.N.);
 - b) alla registrazione fiscale attraverso il cd. “modello unico” telematico (DPR 131/86; DPR 308/2000)
 - c) all'invio entro 10 giorni della scheda R.G.T. (Registro Generale Testamenti) in triplice copia bollata all'Archivio Notarile Distrettuale (L.307/1981);
 - d) all'invio di copia conforme del verbale di pubblicazione entro venti giorni dalla stipula all'ufficiale di stato civile (DPR 396/2000) ;
 - e) all'invio nel più breve tempo possibile di copia conforme del verbale di pubblicazione alla cancelleria del Tribunale competente per il luogo di apertura della successione (ART. 622 C.C.)
 - f) alla comunicazione agli eredi o legatari di cui il notaio conosca il domicilio o la residenza (ART. 623 C.C.).
 - g) (*solo per il testamento liv . 2*) alla comunicazione della notizia di designazione del tutore entro dieci giorni all'Ufficio del Giudice Tutelare competente per il domicilio di Friariella (ART. 345 C.C., come richiamato dall'art. 424 c.c.)

Attenzione: un testamento diverso da quello del quesito di prova potrebbe essere sottoposto in sede di “pubblicazione” ad ulteriori adempimenti (es. trascrizione nei Registri Immobiliari se contiene legati immobiliari)

- (14) Il riconoscimento – quale titolo dello stato di figlio naturale - si basa sul “principio di volontarietà” che tende a garantire l'anonimato di chi non può o non vuole effettuare il riconoscimento: per questo motivo ai sensi dell'art. 258 co. 2 c.c. non si può indicare nell'atto di riconoscimento il nome dell'altro genitore. Prima della riforma dell'Ordinamento di Stato Civile se da riconoscere era un nascituro:

a) parte della dottrina riteneva inammissibile il riconoscimento del solo padre perché non avrebbe altro modo di farlo se non con l'indicazione dell'altro futuro genitore. Il padre avrebbe potuto dunque riconoscerlo solo congiuntamente alla gestante e, naturalmente, attraverso un atto che consentisse tale dichiarazione congiunta (pertanto non con il testamento);

b) altra parte riteneva che il divieto dell'art. 258 c.c. valesse ovviamente solo fino a che l'altro genitore non avesse già effettuato il riconoscimento: infatti, una volta effettuato, nessuna tutela dell'anonimato o della libertà dell'altro di riconoscere sarebbe stata più da prestare.

Oggi, a seguito della riforma dell'Ordinamento di stato Civile, ai sensi dell'art. 44 del DPR 396/2000 è espressamente previsto che il padre possa fare il riconoscimento del nascituro o contestualmente alla futura madre o separatamente ma per forza dopo che la stessa futura madre l'abbia riconosciuto e con il suo consenso. **CONCORSUALMENTE** quindi in **MOTIVAZIONE** fai riferimento all'art. 258 c.c. (divieto di menzionare le generalità dell'altro), all'art. 250 co. 3 c.c. (necessità del consenso del primo genitore che ha fatto il riconoscimento), ed agli artt. 44 (espressa previsione del riconoscimento del padre di figlio nascituro) e 45 (modalità di prestazione del consenso) del DPR 396/2000; evidenzia che è una mera *questio facti* se i preventivi riconoscimento della gestante e consenso siano già stati prestati; segnala infine che ai soli fini della redazione dell'atto hai scelto di presupporre come intervenuti tali atti; nel **TESTAMENTO**, quindi, non sussistendo più le ragioni di tutela dell'anonimato dell'altro genitore, redigi la clausola facendo riferimento alla gestante.

- (15) La normativa di riferimento in tema di diritto d'autore si esaurisce essenzialmente negli artt. 2575 e 2576 c.c. e nella L. 633/1941. Due i diritti che competono all'autore: l'uno volto a garantirgli i benefici economici della sua creazione; l'altro a tutelare lo speciale rapporto di paternità spirituale. L'autore può alienare i primi ma rimane sempre titolare dei secondi: gli artt. 107 e ss. regolano la disposizione dei diritti patrimoniali d'autore; gli artt. 20 e ss. regolano il diritto morale, in particolare l'art. 23 stabilisce che dopo la morte dell'autore il diritto morale, e segnatamente nel quesito di prova quello di riconoscere la paternità di un'opera o disconoscere un falso, spettano senza limiti di tempo al coniuge e figli e in loro mancanza agli ascendenti e discendenti diretti; in mancanza anche di questi, ai fratelli, sorelle e loro discendenti. La dottrina più rigorosa ha affermato testualmente "che il diritto morale è attribuito iure proprio a date categorie di congiunti, secondo un ordine di precedenza che il testamento non potrebbe derogare". **CONCORSUALMENTE** pertanto la disposizione è irricevibile. E' una *questio voluntatis* del testatore, da scrivere solo in motivazione, se questi, edotto dal Notaio sulla disciplina, intenda comunque fare una raccomandazione a Pachino o prevedere a suo carico un onere avente ad oggetto, ad esempio, una particolare attività di verifica periodica, la consulenza alle case d'asta, la pubblicazione di cataloghi con finalità divulgative, etc.
- (16) Il testatore non può "nominare" il tutore ma solo fornire una indicazione al Giudice Tutelare a cui compete la individuazione. Tale indicazione, provenendo dal genitore superstite, non è vincolante per il giudice, il quale potrà farla sua "ove possibile" (art. 424 ult.co. c.c. il quale rinvia all'art. 408 c.c.). Quanto alla possibilità di fornire una indicazione di esclusione per il

caso di avvicendamento, parte della dottrina nega tale possibilità perché trattandosi di designazione “in negativo” è al di fuori delle ipotesi positivamente regolate; altra parte, invece, l’ammette, dividendosi tra chi applica l’art. 350 n. 2 c.c. per il generico rinvio di cui al primo comma dell’art. 424 c.c., e chi (preferibile perché più rigoroso), sottolineando che il generico rinvio alle norme sulla tutela dei minori non vale per i criteri di scelta del tutore stante la diversa espressa previsione contenuta nell’ultimo comma dello stesso art. 424 c.c., ritiene che la designazione in negativo possa rappresentare comunque un ulteriore contributo per la migliore decisione, nella consapevolezza tuttavia che il grado di vincolatività di tale indicazione per il giudice sia ancora minore di quella prevista all’art. 408 c.c..CONCORSUALMENTE si suggerisce quindi di ricevere la disposizione sia con l’indicazione di Masaniello che con l’esclusione dei parenti.

- (17) Trattasi di divieto di alienazione. Niente è previsto in tema di testamento. Il vecchio testo dell’art. 692 c.c. prevedeva la nullità di clausole testamentarie che imponevano un divieto all’erede di disporre con atto tra vivi: dopo la sua abrogazione non si può escludere a priori tale possibilità. L’unico referente rintracciato dalla dottrina è rappresentato dall’art. 1379 c.c. in tema di contratti. Parte della dottrina nega che si possa introdurre un divieto di alienazione per il noto disfavore del Legislatore verso fenomeni di immobilismo economico. Altra parte, forse preferibile, ritiene che l’art. 1379 c.c. si possa applicare o ricorrendo all’analogia legis o ricorrendo all’art. 1324 c.c. (per chi ammette che in virtù di quest’ultimo si estenda l’applicabilità delle norme contrattuali compatibili non solo ai negozi unilaterali patrimoniali inter vivos ma anche a quelli mortis causa). Occorre però vi siano i tre requisiti:

- a) convenienti limiti di tempo (da esplicitare in atto, lasciando in bianco la determinazione)
- b) apprezzabile interesse del testatore (da esplicitare in atto:[...(*indicazione dell’apprezzabile interesse, anche morale o affettivo*)])
- c) efficacia obbligatoria (attraverso un onere)

La dottrina più attenta sottolinea che tale divieto, sussistendo i requisiti sub a) e sub b), possa essere introdotto solo con un *modus* e non con una condizione risolutiva, per la sua efficacia reale incompatibile con il requisito sub c)

- (18) Trattasi di un legato di modifica contrattuale, non di un onere (stante la determinatezza del beneficiario). Quaestio facti se:

- a) la cassiera sia già titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel qual caso la modifica (*rectius*, il diritto di pretendere la stipula di tale modifica) consisterà nella cd. “clausola di stabilità”, in virtù della quale il datore di lavoro rinuncia preventivamente alla facoltà di licenziamento “libero” (ossia per motivazioni tecniche, organizzative o produttive, impregiudicato sempre il diritto al licenziamento disciplinare) sino a che non maturi il diritto alla pensione. La compressione della libertà dell’imprenditore deve ritenersi lecita perché se si può disporre un legato con cui un soggetto ha il diritto di essere

assunto, se ne può disporre anche uno con cui un soggetto ha il diritto di non essere licenziato

- b) la cassiera non sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel qual caso la modifica riguarderà dapprima il “passaggio” a tempo indeterminato e poi anche la “clausola di stabilità” sub a)
- (19) Nel caso in cui nella traccia di concorso siano presenti ipotesi di smarrimento, mancanza, intervenuta scadenza dei documenti d’identità (fatte salve le ulteriori precisazioni da effettuare in motivazione in tema di normativa antiriciclaggio e documenti di riconoscimento scaduti, già esaminate nella simulazione n. 7 inter vivos del 10/12/2010) non ti puoi sbagliare: DEVI ricorrere ai fidefacenti. La loro utilizzabilità presuppone una doppia certezza: quella del notaio rispetto ai fidefacenti e quella dei fidefacenti rispetto alle parti. Dei tre possibili fidefacenti menzionati nella traccia in esame possono assumere la funzione l’ex dipendente del Notaio, perché da questi sicuramente conosciuto anche se al momento sprovvisto di documento d’identità, e l’amico del padre del Notaio conosciuto poco tempo prima, poiché la Legge non fissa il minimo della anteriorità temporale della conoscenza (inidonea è, invece, la conoscenza contestuale, ossia verificatasi nell’occasione dell’atto da ricevere). Non può essere assunto come fidefacente l’amico del dipendente non personalmente conosciuto dal Notaio, poiché nell’Ordinamento non è prevista la possibilità che la conoscenza del fidefacente sia raggiunta attraverso un altro fidefacente.

Bibliografia essenziale

U. Majello, *Filiazione naturale e legittimazione*, in Commentario del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna, Roma, 1982, 26

G. Di Giandomenico, Testamento a bordo di nave o di aeromobile: una rarità interessante, in *Riv. Not.*, 1996, 358

P. Boero, *Diritto delle Successioni*, AA.VV, a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, II, Roma, 2008, 779

G. Bonilini, *I legati*, in Commentario al Codice Civile diretto da Pietro Schlesinger, Milano, 2001, 110

L. Iberati, *Testamento e patti successori*, Bologna, 2006, 84

G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, II, Milano 2009, 1216

M. Talamanca, *Successioni testamentarie*, in Commentario del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna, Roma, 1978, 283

G. Casu, commento all'art. 2, in *La legge notarile commentata*, AA.VV., Milano, 2010, 47 e ss.

S. Marullo di Condojanni, *La successione testamentaria*, AA.VV., in Trattato di Diritto delle successioni e donazioni diretto da Giovanni Bonilini, Milano, 2009, 793

Simulazioni di atti MORTIS CAUSA

X CASO

assegnato alla Scuola Nazionale di Notariato Concorsuale il 10 giugno 2011

compito svolto da Serena Toscano

LIVELLO 1

TIZIO, NOTAIO IN PENSIONE SI RECA DALLA SUA EX PRATICANTE, NOTAIO ROMOLA ROMANI DI ROMA CON STUDIO IN VIA ROMOLO E REMO N. 1, PER DISPORRE DEI SUOI AVERI CON TESTAMENTO PUBBLICO.

PURTROPPO, PUR RIUSCENDO A SCRIVERE, SOFFRE DA ALCUNI MESI DI UNA GRAVE FORMA DI ALLERGIA CHE GLI HA GONFIATO TEMPORANEAMENTE IL VISO AL PUNTO DI NON RIUSCIRE AD APRIRE GLI OCCHI E MUOVERE LE LABBRA

EGLI INTENDE:

- ISTITUIRE UNA FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLE ALLERGIE DOTANDOLA DI UN FONDO DI EURO 20.000;
- ATTRIBUIRE ALLA MOGLIE IN LUOGO DEI SUOI DIRITTI SUCCESSORI LA SOMMA DI EURO 1.000.000;
- LASCIARE AL SUO FEDELE MARINAIO BARBANERA LA CASETTA DI PROCIDA, OVE ATTUALMENTE ESSO TIZIO VIVE CON LA MOGLIE;
- ESTINGUERE IL SUO DEBITO PECUNIARIO DI EURO 5.000 VERSO IL VICINO DI CASA FILANO ATTRIBUENDOGLI LA SUA COLLEZIONI DI DISCHI IN VINILE;
- ATTRIBUIRE AGLI AMICI DEL BRIDGE OTTO, DONNA E GIACOMO RISPETTIVAMENTE AL PRIMO L'USUFRUTTO SULLA CASA A SORRENTO, ALLA SECONDA LA SERVITÙ DI PRESA D'ACQUA A CARICO DEL FONDO IN AMALFI LIMITROFO NON SOLO AL PROPRIO MA ANCHE A QUELLO DI DONNA, ED AL TERZO, CREDITORE CHIROGRAFARIO DI SPIANTATO, L'IPOTECA ISCRITTA A SUO FAVORE SULLA CASA IN NAPOLI DELLO STESSO DEBITORE ;
- FARE IN MODO CHE I SUOI FIGLI GEMELLI BIBÌ E COCÒ, CHE NON GLI HANNO MAI FATTO VISITA DA QUANDO, DOPO L'INSORGENZA DELLA EPILESSIA , È STATO SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, ABBIANO SOLO LA QUOTA DI LEGITTIMA E CHE GLI ALTRI FIGLI BUBU E YOGHI, PIÙ AMOREVOLI NEI SUOI CONFRONTI, ABBIANO ANCHE LA QUOTA DI DISPONIBILE

IL CANDIDATO, ASSUNTE LE VESTI DELLA NOTAIA, RICEVA IL TESTAMENTO PUBBLICO E TRATTI IN PARTE TEORICA DEI DIRITTI DI USO E ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSITE, DEL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA, DELLA COSTITUZIONE DI FONDAZIONE PER TESTAMENTO, DEL RAPPORTO TRA QUOTA DI EREDITÀ E QUOTA DI LEGITTIMA

LIVELLO 2

IL TESTATORE VORREBBE ALTRESÌ:

- DISPORRE CHE IL LASCITO A BARBANERA SIA VINCOLATO A CHE EGLI DISTRUGGA LA PREZIOSA RACCOLTA DI CASI NOTARILI DI ESSO TIZIO, PER IMPEDIRE CHE LE NUOVE GENERAZIONI SI AVVANTAGGINO DI QUEL MATERIALE;
- CHIARIRE CHE L'INTERA DISPOSIZIONE PREVISTA PER BUBU SIA IN REALTÀ ATTRIBUITA ALLA COMUNIONE LEGALE CON LA DI LUI MOGLIE BRACCOBALDA, DICHIARANDOSI DISPONIBILE AD ADOTTARE OGNI SOLUZIONE CHE CONSENTA DI ATTUARE QUESTA SUA VOLONTÀ;
- ATTRIBUIRE FIDUCIARIAMENTE ALL'AMICO IAGO LA SUA MULTIPROPRIETÀ IN CORTINA AFFINCHÈ LA TRASFERISCA QUALCHE MESE DOPO ALLA SUA AFFETTUOSA AMICA DESDEMONA;
- GARANTIRE CON IPOTECA SULLA SUA CASA IN COSTA SMERALDA IL CREDITO VANTATO DALLA SIG.RA RAJA USU NEI CONFRONTI DELL'AMICO FLAVIO

IL TESTATORE, DURANTE L'INCONTRO COL NOTAIO, RICEVE UNA TELEFONATA DA BIBÌ E COCÒ IN CUI GLI FANNO SAPERE CHE INTENDONO CHIEDERE LA SUA INTERDIZIONE. TIZIO DIVENTA FURIBONDO, INIZIA A MUGULARE E A PRENDERE A PUGNI LA SCRIVANIA E BENCHÈ INTENZIONATO AD ANDARE AVANTI CHIEDE AL NOTAIO SE EGLI HA PROBLEMI A RICEVERE L'ATTO O PREFERISCE CHE SI CALMI E TORNI L'INDOMANI

IL CANDIDATO TRATTI ALTRESÌ DEI NEGOZI FIDUCIARI, INTER VIVOS E MORTIS CAUSA.

IMPREVISTO

IL CANDIDATO SI AVVEDE, IMMEDIATAMENTE PRIMA DI APPORRE LA SOTTOSCRIZIONE DEL NOTAIO, CHE LA TRACCIA RIFERIVA CHE IL LUOGO DI NASCITA SIA DEL COMPARENTE CHE DEI TESTIMONI ERA “CARPI”, COSTRINGENDOLO QUINDI A INTRODURRE LE RELATIVE POSTILLE. PURTROPPO IL DESIDERIO DI VACANZE E LA STANCHEZZA GIOCANO UN CLASSICO BRUTTO SCHERZO ALL’ASPIRANTE NOTAIO CHE IN POSTILLA SCRIVE “CAPRI”. SI PROVVEDA ALL’ULTERIORE POSTILLAZIONE.

Repertorio degli atti di ultima volontà...
Testamento pubblico

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno... il giorno... del mese... alle ore...
e minuti (tutto in lettere per disteso)
in Roma, nel mio studio alla Via Randa
e Reno n. 1

3

innanzi a me dottor Paolo Pannu
notario residente in Roma iscritta a ruolo
presso il Collegio Notariale dei distretti di Roma,
di Roma, Velletri e Civitavecchia

E PRESENTI

il signor... (nome e cognome) nato a...
domiciliato in... alla via n...

(idem come sopra) (partito...)

(idem come sopra) (...)

(idem come sopra) il quale mi dichiara
di conoscere il linguaggio a segni e
gesti con cui comunica Tizio (...)

i quali intervergono al presente atto
quali testimoni noti ed idonei aventi
i requisiti di legge

E' PRESENTE

il signor... (nome e cognome) nato a...
il... domiciliato in... alla via... n...

il quale interviene al presente atto
quali interprete di Tizio nominato
dal presidente del Tribunale di... (da
nome di Tizio) con decreto in data
... n... che si allega in copie esecutive
sotto la lettera a)

(Sottoscrizioni) ex art. 51 n. 12 L.N.

Egli è stato scelto tra le persone abituate a trattare con Tizio e che sappiamo farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

Avvenuto da me notaio sull'importanza delle funzioni che sta per svolgere, egli giurò a me notaio presta giuramento di adempiere fedelmente il suo ufficio.

E si costituisce

il signor Tizio (nome e cognome) nato a R. domiciliato in via n.

CF. il quale mi dichiarò a mezzo dell' infraconstituito interprete di non poter muovere le labbra e non poter aprire gli occhi a causa di una grave allergia, ma di saper sottintendere

Prociola

temporaneamente leggere e parlare

Tutte le dichiarazioni rese dal signor Tizio si intendono fatte a mezzo dello infraconstituito interprete.

Detto consapevole della cui identità personale lo notaio suo certo, mi richiedi presenti i testimoni, di ricevere il suo testamento in forma pubblica, ed allo cartina e multiradato presente dei testimoni mi dichiarò e se volentieri con loro sottoscritte per iscritto a cura

Secondo la legge
vigente

di un notaio come segue:

• Istituisco eredi universali del mio patri-
monio Bibi' e Coe' (generalità ex 625cc)
rispettivamente nelle quote di legittima
loro spettanti al momento dell'apertu-
ra della mia successione.

meglio, anche Istituisco eredi universali del mio restante
patrimonio ed in quote uguali Bibi'
e Yogi (generalità ex 625cc).

più
simmetria
redazionale
"nella quota
di legittima
e di
disponibile"

Ai sensi dell'art. 179 lettera b) cc,
a dispetto che i beni acquisiti da Bibi
in forza della presente successione sono
attribuiti alla erede universale con
la di lui moglie Braeotsalda (genere-
lità ex 625cc), nei limiti della disponi-
bilità.

(N. 71
"155"
art. 179)

• Ai sensi dell'art. 14 cc. costituisco
la fondazione... (denominazione)
per lo scopo delle allergie... (indica-
zione di tutti gli elementi di cui allo
art. 16 cc).

Va bene

(4)

Al fine di dotarlo del patrimonio
lego in suo favore la somma di euro
20.000,00 (in lettere)

• Ai sensi dell'art. 551 cc, lego in favore
di mia moglie Ved in sostituzione di
legittima, nei casi previsti i diritti di cui
all'art. 540² cc se ne sussistono i prescri-
pti al momento dell'apertura della
successione, la somma di euro 100.000,00
(in lettere)

Ok
(5)

... (Sottoscrizioni unigine) ex art. 12 LN

nascente da ...

Legg. in favore di Barbara (generalità ex 625'cc) lo pieno ed esclusivo proprietario dello uno caso in Pordenone (specificazione ex 625'cc), a condizione sospensiva che egli distugge lo uno raccolto di casi notari entro il termine di ...

OK

(6)

NO (12)

Legg. in favore di Fileno (generalità ex 625'cc) quale prestazione in luogo di adempimento del debito preunitario di euro 50000 (in lettere) lo uno collezione di dischi in vinile (specificazione ex 625'cc), a condizione sospensiva che questi la prestazione in luogo di adempimento entro il termine di ...

OK (7)

piena proprietà

Legg. in favore di Otto (generalità ex 625'cc) l'usufrutto vitalizio sullo uno caso in Salerno (specificazione ex 625'cc)

SI (1)

Legg. in favore di Bruno (generalità ex 625'cc) il diritto di pretendere che gli eredi stipolino un contratto con il proprietario del fondo sito in Anagni (specificazione ex 625'cc), costituito di uno servitù volontaria di presa d'acqua a carico del fondo di cui sopra ed a vantaggio del fondo di Bruno.

Bruno (9)

(specificazioni in ordine al contratto di servitù che dovrà essere stipolato).

OK (10)

Rinvio al diritto di ipoteca iscritta in uno favore in data ... n. di ... presso il Registro Immobiliare di Napoli.

non lo sai

sullo caso sito in Napoli di proprietà di Spaurato a garanzia del seguente eredito...

Tale vicenda è conclusa sospensivamente all'adempimento del legato di cui in prosieguo, entro il termine di...

• Lego in favore di Gualtero il diritto di pretendere dai miei eredi che ottengano da Spaurato ¹ sullo caso sito in Napoli, a garanzia del credito vantato da Gualtero nei suoi confronti, e preliminarmente...

• Lego in favore di Iago ex 67ca, lo mio indiviso in Continuo

• Lego in favore di Fladio il diritto di pretendere dai miei eredi che stipulino con Iago ³ 100

un contratto di ipoteca in suo

favore sullo caso in Costa Smeralda

a garanzia del suo credito

del sito nei confronti di Iago 100 (ultima prescrizione relativa all'ipoteca)

I legati sono a carico dell'eredito

è una quota millequinta in proprietà di Iago da un regolamento di comunione

DK
10

14

(sottoscrizione univale ex si n. 126)

di
luna
magente
da

PASTINE

1) Dado "..." (generato)

2) adde "..." (quale egli "ceda")

3) del "ele stivato" ed "apo usd"
un contatto di "adde" che "setta"
"comentano all'istruzione"

4) del "eredito"

Adatto pastine per un totale di
otto parole "cuceloste"

Pedimento

del mio ministero io notaio ho
ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura autamente all'ac-
canto, presenti i testimoni e l'interprete,
al compare che lo approva e lo
sottoscrive autamente all'accolto, con
i testimoni, l'interprete e me notaio
con me e univiti.

Scritto interamente di uno pezzo
il presente atto esiste di fogli
quattro di cui sette facciate sei
e quinto della presente su qui.

(sottoscrizione di Tizio)

(sottoscrizione interprete)

(idem 1° teste)

(idem 2° teste)

(idem 3° teste)

(idem 4° teste)

A questo punto il signor Tizio, presenti
i testimoni e l'interprete mi richiede
di aggiungere le seguenti postille:
5-6-7-8-9) delle " " adda "Capri"
10) delle "Capri" adda "Capri"

Sei ulteriori postille, per un totale
di dieci postille e quattordici parole
cancellate.

Queste ulteriori postille sono state
lette da me notaio, presenti i testimoni
e l'interprete, a Tizio che le approva
e le sottoscrive, con i testimoni, l'interprete

e un notaio alle ore... e minuti...
A seguito della aggravi di cui sopra,
il presente atto consta di fogli quattro
di cui sette facciate sette e quanto
della presente sia qui _____

... (sottoscrizione Tizio) _____

... (sottoscrizione interprete) _____

... (sottoscrizione 1° teste) _____

... (idem 2° teste) _____

... (idem 3° teste) _____

... (idem 4° teste) _____

Romolo Romano _____

(segue sigillo ex 52 LN) _____

(segue allegati) _____

MOTIVAZIONE

PROBLEMI FORREAU

1) OTTI GONFI

Premesso che è desueta l'applicabilità della L. 18/75 agli atti notabili, nel caso di specie tale prescrizione non è stata affrontata poiché si ritiene che non possa essere assimilata allo esatto l'ipotesi in cui un soggetto abbia gli occhi gonfi e ~~esposti~~ chiusi a causa di un'allergia.

Bel
①

2) NON SAPER PARIARE

Poiché a causa dell'allergia Tizio non può di fatto esprimersi, è stato necessario applicare le formalità previste per il notaio, in quanto diversamente egli non avrebbe potuto manifestare la sua volontà.

Ok
①

3) EPILESSIA

Il notaio avrà preventivamente accertato la sua capacità di intendere e di volere.

Ok
③

4) BENEFICIO AMMINISTRATIVO SOSTEGNO

L'amministrazione di sostegno non made sulla capacità di agire, salvo per gli atti indicati dal decreto del giudice tutelare.

Nel silenzio si è pertanto presupposto che il decreto non abbia inciso sulla capacità di testare di Tizio.

Ok
②

5) GIURNO DELL'ATTO

E' ora questo fatto verificare se la tale
fratella dei figli di Tolo abbia pregiudica-
to lo suo esposto di testare.

Ai soli fini dello soluzione del caso,
si e' presupposto che il testamento abbia
fatto per verifica ed abbia avuto
ugualmente l'atto, senza rimandarlo.

6) TESTIMONI

Sono stati costituiti quattro testimoni
ex 603cc, poiche' Tolo non puo' leggere
nel parlare.

PROBLEMI SOSTANZIALI

7) EREDI

Bisi e Goro sono stati istituiti eredi
nella quota di legittima, il cui valore
sara' determinato al momento di
apertura della successione.

Bisi e Yoghi invece sono stati istituiti
eredi nella costante quota ed in
parti uguali, essi da attuare loro
anche la quota disponibile.

(Attribuzione di Bisi e' stata destinata
alla canonica dei seni, solo limitata-
mente alla parte disponibile da cui
veduto, poiche' diversamente avrebbe
~~potuto~~ rappresentato un peso sui seni
degli dell'art. 519cc.

Nonostante Bisi e Goro siano stati
istituiti solo nella quota di legittima,
i legati posti a carico di tutta la
eredita' si ritiene che non rappresentino

OK

OK

Bisi
(11)

(13)

in peso ai sensi dell'art. 549 cc.

| Esatto

8) FONDAZIONE

La fondazione è stata istituita aderen-
do alla tesi per cui la istituzione e
la dotazione sono due negozi distinti
sopra edlegati, meglio delineato in
parte tecnica.

OK
4

La attribuzione alla fondazione e
a tutti gli altri soggetti diversi dai
figli, è stata fatta a titolo di legato,
perché ad esecuzione della moglie,
si è utilizzato il criterio per cui dove
la non sussistenza di un legame di
parentela, e le attribuzioni si intende-
no effettuate a titolo di legato,
nel senso della teoria.

da
scrivere
meglio

9) REGUE

In favore della moglie è stato perfe-
zionato un legato in sostituzione di
legittima, e poiché è richiesto che
esso tacitasse tutti i diritti, si è
aderito alla tesi per cui con un
espreso menzione del testatore, è
possibile ~~non tacitasse~~ tacitare anche
i diritti ex 540²cc.

OK
5

10) BARBARERA

A Barbarera è stato legato la piena
ed esclusiva proprietà della casa
in Poggio, alla linea del legato
in sostituzione di cui sopra.

Il notaio adha zero edotto il testatore

OK
6

Che la moglie potesse ottenere tali diritti,
o automaticamente o con un'azione
di individuazione sui generis, a seconda
della tesi che si segue, nel caso
in cui i diritti al legato in sostituzione
no.

OK

Cio' avviene secondo l'indirizzo
della dottrina di Barzani, ed e' una
questione di voluntatis verificabile se il
testatore abbia voluto specificare
qualcosa al riguardo.

Nel caso di Speer si e' presupposto
di no.

II) DATO IN SOLUTUM

Si e' soliti negare il perfezionamento
di un contratto se in testo
mentre sta il suo carattere bilaterale.

Certo

La Cassazione si e' pero' pronunciata
rispetto alla data in solutum,
ammettendo il perfezionamento
con il testamento in quanto la
bilateralita' verrebbe temperata
con il momento riferito del legato.

Al fine di contemporare tali posizioni
estreme, si e' preferito perfezionare
la data, pero' condizionando il
legato all' ~~immediato~~ ~~rapporto~~
accettazione della prestazione in
luogo dell' adempimento.

Sarebbe stato non propriamente corretto

da
trovare
meglio

7

15) BONIFICAZIONE

E' stato inserita la condizionale, poiche' non e' illimitata ex 626 cc, in quanto non esautorata con norme imperative, ordine pubblico e sidi costume, ne' esorta la volonta' di Bassano, ne' gli commissiona il compimento di un eleetto.

No
12

16) DISPOSIZIONE FIDUCIARIA

La disposizione fiduciaria e' stata inserita sul presupposto che il notaio abbia reso esatte le conseguenze ex 627 meglio delineate in parte tecnica.

OK
14

17) FAVIO

Poiche' ex 281 cc non si puo' costituire ipoteca per testamento, e' stato legato a Flavio il diritto di pretendere che si provvedano inter vivos gli eredi

OK
15

meritava
Un ~~approfondimento~~
approfondimento

PARTI TEORICA

1) DIRITTI DI USO E ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE.

I diritti di uso e abitazione ~~sono~~ in favore del coniuge superstite solo espressamente disposti dall'art. 540² cc ai sensi del quale, al coniuge, anche quando esso cozza con altri eredi, sono riservati i diritti di uso e abitazione ~~solo~~ ~~in~~ ~~caso~~ ~~abitata~~ a residenza familiare, e di uso sui mobili che lo ereditano, se di proprietà del defunto o suoi.

OK

E' discussa la natura giuridica di tale ~~diritti~~ ^{abitazione}; secondo una parte della dottrina unilaterale si ~~tratta~~ sostanziano in un prelegato in favore del coniuge.

Tale tesi e' però oggetto di critiche, poiché pur essendo il coniuge un legittimario, ben potrebbe rifiutare l'eredità e trarre ~~in~~ ~~se~~ i diritti in parola, ed in tal modo questi dettavi non potrebbero più essere qualificati quale prelegato.

E' sicuramente più avvertito in ~~taluna~~ dottrina la tesi che qualifica tali diritti quale legato ex lege, poi lo cui fonte e' ~~part~~ ⁱⁿ ~~effetti~~ ⁱⁿ ~~avvenire~~ ⁱⁿ ~~direttamente~~ ⁱⁿ ~~legge~~.

La dottrina che qualifica i diritti di uso e abitazione in tal modo e' oggettivamente spacciata su quali siano le conseguenze nel caso in cui il testatore disponga di tali diritti in favore di un oggetto

OK

diverso dal coniuge.

Secondo la dottrina tradizionale e maggioritaria, in questa ipotesi prevale la legge rispetto alla volontà del testatore, e pertanto i diritti di uso e abitazione sono automaticamente attribuiti al coniuge superstite, senza che questi debba fare alcuna richiesta.

Una tesi più recente invece ritiene che in tale ipotesi prevalga la volontà testamentaria e pertanto il coniuge superstite ~~potrà~~ potrà ottenere i suoi diritti solo a seguito dell'esperimento di una azione di riduzione sui generis.

Nell'ipotesi in cui invece il coniuge abbia ~~ottenuto~~ subito solo due quote quantitative, si ritiene quasi unanimemente che ~~non~~ egli debba ottenere un quid plus da parte del testatore, per eguagliare tale quota.

E' discusso se questi diritti di uso ed abitazione e rappresentino una aggiunta rispetto alla quota di legittima; e la dottrina maggioritaria ritiene di sì, specificando però che la quota di legittima dovrà essere calcolata al netto di tali diritti.

blm

Per ciò che concerne il contenuto dei diritti di uso e abitazione, si ritiene che essi equivalgano con gli art. 1021-1022 cc, con limiti però dello espropriatario ^{edu d} testamento.

E' discusso se tali diritti siano riconosciuti
anche nell'ipotesi in cui il testatore
sia comproprietario della cosa con
un soggetto terzo.

La risposta a tale quesito e' strettamente
collegata alle ratio dell'art. 540² cc.

E' piuttosto pacifico che una simile attitudi-
ne risponda ad esigenze alla volontà
di tutelare l'affetto familiare, e conse-
guente al coniuge superstite di continuare
a ~~condurre~~ vivere nello stesso caso
condiviso con il coniuge defunto.

Alle luce di ciò, vi e' chi ritiene che
in caso di comproprietà - con un terzo,
il riconoscimento di tali diritti frater-
ni ha lo scopo di tale norma e pertanto
se ne nega al caso l'attribuzione.

Secondo di altri tenenze, i diritti
in parola sono oggettivamente riconosciuti,
non si trattano in un diritto di
eredità in favore del coniuge superstite,
poiché diversamente, la norma potrebbe
facilmente essere elusa dal testatore.

Si discute altresì se i diritti di cui
al 540² cc. possono essere oggetto
di un legato in sostituzione di legittimo,
e si ritiene di no, proprio in virtù del
fatto che la loro fonte e' la legge.

Da ulteriore punto di vista riguardo la
possibilità di attribuire un legato in
sostituzione di legittimo, che sostituisce

OK

anche tali diritti.

Secondo un orientamento non è
possibile, poiché è un'attribuzione ex
lege che non può essere influenzata
dal testatore.

Un'altra tesi ritiene invece che ciò
^{sia} è ammesso, però è necessario che
ci sia una manifesta volontà del
testatore in tal senso.

È infine necessario sottolineare che
i diritti ex art. 540²cc, sono necessari
anche in favore del coniuge separato
senza addebito ex 548¹cc.

2) LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA

Il legato in sostituzione di legittimo è ~~espresso~~ espressamente disciplinato dall'art. 551 cc ai sensi del quale se ad un legittimario è lasciato un legato in sostituzione di legittimo, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima.

Spiega
prima
cosa è

Se preferisce eseguire il legato perde il diritto di chiedere ~~il legato~~ in supplemento, vale l'ipotesi in cui il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede.

Da tale disposizione si evince che il Legislatore ha cercato di conciliare due opposte esigenze: da un lato tutelare i diritti di un legittimario mediante un legato, e dall'altro consentire comunque al legatario di rifiutare ed ottenere la sua quota di legittima.

Nelle ipotesi in cui il legittimario decide di rinunciare al legato, egli si troverà nella medesima situazione di un legittimario pretermesso, e pertanto dovrà agire in riduzione per ottenere quanto di sua spettanza.

OK

Secondo l'orientamento prevalente solo dopo aver esperito inutilmente tale azione egli acquisterà la qualità di

erede.

Si ritiene che la vicenda sia un negozio giuridico unilaterale, che debba essere redatto per iscritto ai sensi dell'art. 1350 n. 5 cc, e trascritto ex 2643 n. 5 cc, e avente per oggetto diritti reali immobiliari.

È pacifico che la vicenda non fa parte dell'attività rappresentativa, poiché il legittimario non interviene alla sua attuazione, ma semplicemente preferisce eseguire la legittima e non il legato ex 551 cc, e pertanto non sussistono i presupposti di cui all'art. 467 cc.

Il legittimario

Nell'ipotesi inversa in cui ~~esiste~~ decida di ritenere il legato, è mirato lo possibilità di agire in giudizio per eventuale esecuzioni di legittima.

Cio' non deve però indurre in errore, e far ritenere che il testatore non possa attribuirgli altri beni.

È discusso se nell'ipotesi in cui il legittimario trattiene il legato, possa poi beneficiare di un'eventuale esecuzione ad intestato che si potreste aprire.

Secondo alcuni la risposta è negativa poiché con il legato ex 551 cc si intende di tacitare ogni pretesa del legittimario, indipendentemente dallo eventuale apertura di una

51

successione ex lege.
Un diverso orientamento invece ritiene
che l'operatività del legato in parola
è assimilata alla successione testamen-
taria, e pertanto non può impedire
che il legittimario benefici della succe-
sione ab intestato.

Si discute altresì se l'art. 549 cc,
che pone il divieto di pesi e condizioni
sulla quota di legittimo, operi anche
rispetto al legato in sostituzione di
legittimo.

Secondo un orientamento tale norma
opera, poiché vi è un'identità di
ratio sottesa all'attribuzione e pertanto
essa sostituendosi alla legittima,
deve soggiacere allo stesso destino
totale.

Secondo altri invece il 549 cc non
si applica poiché il legato in
parola non può essere equiparato
alla quota di legittimo, poiché la
sostituisce.

È forse preferibile aderire ad un
diverso orientamento secondo il quale
con il legato in sostituzione di legittimo,^{in realtà}
la tutela del legittimario viene
attuata ^{e non opera} in quanto ciò che rileva in
tale specie è la volontà dello
stesso, e la sua libertà di scelta.
La sua volontà di istituire il legato

in luogo dello legittimo, e' frutto di
una scelta casuale e pertanto
fa parte meno anche la totale
parte della aut. 59 cc.

E' bene sottolineare che la lotta
di possesso e' stata più volte
chiamata a prodursi su base legale,
ed ho affermato che esso sussiste
solo in caso di iniquità volente
del testatore, in mancanza della
essere considerato quale legato in
casi di legittimo, poiché nel dubbio
le disposizioni debbano essere interpreta-
ta nel senso meno oneroso.

3) COSTITUZIONE DI FONDAZIONE PER TESTAMENTO.

L'art. 1126 dispone espressamente che la fondazione può essere disposta anche per testamento.

È oggetto di vive discussioni se sia necessario il testamento pubblico o no.

Secondo un orientamento la risposta è positiva poiché per atto *inter vivos* è espressamente richiesta la forma pubblica.

La dottrina maggioritaria è forse preferibile, ritiene invece che sia sufficiente qualsiasi forma testamentaria, tanto il principio di equivalenza delle ^{forme} stesse.

Si osserva infatti che è comunque garantita una pubblica pignone ed un sufficiente controllo anche per un testamento olografo in sede di pubblicazione.

La costituzione della fondazione per testamento può avvenire sia in via diretta che non, nel primo caso è lo stesso testatore che dà vita alla fondazione, ~~essere esecutore~~ mentre nella seconda ipotesi il testatore può per questo avere un ruolo ad ~~esecutore~~ soggetto che sia stato beneficiario della dotazione necessaria per la fondazione.

È altresì possibile che il testatore

disponga posati in fatto di fondazione,
in questo da istanze ai sensi dell'art.
3 della disposizione di attuazione del
Codice civile.

Per ciò che concerne la revoca della
fondazione e' bene sottolineare che
l'art. 15 cc non opera nell'ipotesi
in cui la stessa fondazione era stata
costituita nel testamento, poiche' in
tale ipotesi sara' sufficiente revocare
la singola disposizione testamentaria,
la quale e' infatti improduttiva di
effetti sino al momento dell'apertura
della successione.

Diverso e' invece il caso in cui si voglia
revocare per testamento una fondazione
costituita in vita dal testatore, poiche'
ciò sara' possibile solo se al momento
dell'apertura della successione la
fondazione non e' stata neppure
o non e' stata iniziata l'opera,
decide notevolmente sulla struttura
del testamento, lo stesso giudice
che si occupa rispetto all'atto
istitutivo di fondazione e l'atto
di dotazione.

Secondo una parte della dottrina
si tratta di una fattispecie *causae*
e, ⁱⁿ diversa *causae* *causae* *causae* *causae*
si tratta di istituti negati giuridici
autonomi seppur formalmente collegati.

Adirando a tale retine testamentaria,
la costituzione diretta testamentaria
~~è~~ della ^{individuale tratti essenziali e per} fondazione di ^{superativa} ~~il suo~~
costituendo lo ~~medesimo~~ ^è dotandolo
dei mezzi necessari per ~~il suo~~
sostentamento mediante un ~~testato~~
o di erede o di legato.

In tal modo è pertanto possibile
applicare l'intero disciplina testamen-
taria per ciò che concerne gli eredi
o i legatari.

Ciò non risulta possibile nell'ipotesi
in cui si consideri la costituzione
e la dotazione un legato giuridico
complesso, non potendosi scindere
il momento genetico con quello atti-
vato.

Ciò comporta ^{effetti inaspettati, poiché} ~~che~~ la fondazione non
~~potrebbe~~ ^{può} essere considerata un'erede,
un legatario, per conseguente applica-
zione della normativa di riferimento.

È infine opportuno sottolineare, che
nel caso di costituzione diretta,
il ~~è~~ di cui si deve necessariamente
indicare la denominazione, dell'ente,
lo scopo, e il patrimonio, potendo invece
individuare un terzo per la determi-
nazione degli ~~essenziali~~ ^{elementi}, detroni
di cui all'art. 16 cc.

OK

dalla legge nella successione ab intestato, rappresentando pertanto la parte di patrimonio attribuita agli eredi. Le differenze tra le due quote è uotante.

In primo luogo la quota di legittima è sempre determinata dalla legge, mentre quella di eredità può essere determinata dal testatore e la legge applica solo in assenza di una sua manifestazione.

La differenza fondamentale è evidente rispetto al calcolo della quota: quella di legittima si determina sul totale, meno i debiti ed aggiungendo il donatum, mentre la quota di eredità si calcola senza considerare il donatum.

Da tale considerazione si evince pertanto che seppur un legittimario ha stato istituito erede in una determinata quota di eredità, ma di fatto sia stata data la sua quota di legittima, perché il testatore in vita ha effettuato numerose donazioni, egli potrà agire in riduzione per ottenere la differenza.

Ovviamente ciò non toglie che per ragioni di equità, egli dalla impostazione alla sua quota di legittima, tra l'altro le donazioni debite ^{in vita} totali di cui

OK

OK

Solo che ho stato espressamente
dispensato.

4) NEGOZI FIDUCIARI, INTER VIVOS E MORTIS CAUSA.

Il negozio fiduciario sussiste nell'ipotesi in cui un soggetto trasferisce un determinato bene ad un altro ~~soggetto~~, detto fiduciario, ~~per~~ ~~stabilire~~ un tra i due intercorrente un patto fiduciario in forza del quale il fiduciario ^{a sua volta} dovrà trasferire il bene ad un altro soggetto.

Si ritiene pertanto che tale negozio è caratterizzato dal fatto che il fiduciario è titolare di un diritto più ~~o~~ ~~meno~~ ristretto rispetto a quello effettivamente attribuitogli, e ciò in forza del patto fiduciario.

Negli atti inter vivos viene normally si occupa del negozio fiduciario, ma in ogni caso si ritiene che il patto fiduciario abbia natura meramente obbligatoria e pertanto esso non è opponibile nei confronti dei terzi soggetti.

Ciò determina che nell'ipotesi in cui il fiduciario non ottempera questo obbligo, il fiduciante può solo agire per ottenere il risarcimento dei danni.

Negli atti mortis causa invece, l'art. 627 cc si occupa delle disposizioni fiduciarie, stabilendo che non è possibile agire in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di

persone dichiarate nel testamento
sono soltanto apparenti, e che in
realtà riguardano altre persone.
Lo scopo di tale disposizione è mirare
nel principio della sostanza di cui
è permeata l'intera disciplina
testamentaria, come confermato
anche l'art. 668 cc, ai sensi del
quale è nulla ogni disposizione
fatta a favore di persona morta.
Tale principio è però temperato
dal 2° comma del 627 cc, il quale
stabilisce che quando la persona
dichiarata nel testamento ha speso
momentaneamente la disposizione,
non si può agire per la ripetizione,
salvo che sia un meapere.
Si ritiene quasi unanimemente che in
tal caso si tratti di obbligazione
naturale ex art. 2033 cc.
E' bene ~~anche~~ ^{però} precisare che
le disposizioni di cui sopra non
operano nel caso in cui l'istituzione
o il legato siano impugati come
fatti per interposta persona in favore
di soggetti e meapere a vivere.
Al riguardo si ritiene che la meapere
non sussista se nelle ipotesi di cui
all'art. 462 cc, che in quelle discipli-
nate dagli artt. 596 e 55.
Si sottolinea, che il negozio fulmineo

si

|

10/06/2011 CANDIDATO: _____

QUESTIONE	NON INDIVIDUATA	SOLUZIONE NON CORRETTA	SOLUZIONE IMPRECISA	SOLUZIONE CORRETTA/BEN MOTIVATA
TESTATORE PRIVO DELLA PAROLA E NON IN GRADO DI LEGGERE				✓
TESTATORE AFFETTO DA EPILESSIA E SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO				✓
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE PER TESTAMENTO				✓
LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA A FAVORE DI CONIUGE				✓
LEGATO A TERZI DI CASA ADIBITA A RESIDENZA FAMILIARE				✓
LEGATO DI DEBITO IMPROPRIO O DI "DATIO IN SOLUTUM"				✓
LEGATO DI USUFRUTTO				✓
LEGATO DEL PROPRIO DIRITTO DI SERVITU' SENZA CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DEL FONDO DOMINANTE				✓
LEGATO DEL PROPRIO DIRITTO DI IPOTECA A FAVORE DI ALTRO CREDITORE CHIROGRAFARIO				✓
ISTITUZIONE DI EREDE IN QUOTA DI LEGITTIMA ED IN QUOTA DI LEGITTIMA PIU' DISPONIBILE				
POSTILLA DELLA POSTILLA DOPO LE FIRME				
Livello 2				
ONERE O CONDIZIONE ILLECITA PER CARATTERE ANTISOCIALE		✓		
ATTRIBUZIONE SPETTANTE A LEGITTIMARIO A FAVORE DELLA COMUNIONE LEGALE COL SUO CONIUGE				✓
DISPOSIZIONE FIDUCIARIA				✓
CONCESSIONE DI IPOTECA PER TESTAMENTO A GARANZIA DI DEBITO DI TERZI				✓
STATO DI IRA DEL TESTATORE	✓			
OGGETTO DI VALUTAZIONE	INSUFFICIENTE	DA MIGLIORARE	SUFFICIENTE	BUONO/OTTIMO
MOTIVAZIONE				✓
USO E ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE				✓
LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA				✓
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE PER TESTAMENTO				✓
RAPPORTO TRA QUOTA DI EREDITA' E QUOTA DI LEGITTIMA			✓	
NEGOZI FIDUCIARI INTER VIVOS E MORTIS CAUSA				✓
ALTRO				
GRAFIA				✓
ORTOGRAFIA				✓
SINTASSI				✓
ORDINE LOGICO				✓
ERRORI GRAVI				
APERTURA D'ATTO	CHIUSA D'ATTO	CORPO D'ATTO	POSTILLE	
NOTE:				

10/06/2011 CANDIDATO: _____

QUESTIONE	NON INDIVIDUATA	SOLUZIONE. NON CORRETTA	SOLUZIONE IMPRECISA	SOLUZIONE CORRETTA/BEN MOTIVATA
TESTATORE PRIVO DELLA PAROLA E NON IN GRADO DI LEGGERE				
TESTATORE AFFETTO DA EPILESSIA E SOTTOPOSTO AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO				
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE PER TESTAMENTO				
LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA A FAVORE DI CONIUGE				
LEGATO A TERZI DI CASA ADIBITA A RESIDENZA FAMILIARE				
LEGATO DI DEBITO IMPROPRIO O DI "DATIO IN SOLUTUM"				
LEGATO DI USUFRUTTO				
LEGATO DEL PROPRIO DIRITTO DI SERVITU' SENZA CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DEL FONDO DOMINANTE				
LEGATO DEL PROPRIO DIRITTO DI IPOTECA A FAVORE DI ALTRO CREDITORE CHIROGRAFARIO				
ISTITUZIONE DI EREDE IN QUOTA DI LEGITTIMA ED IN QUOTA DI LEGITTIMA PIU' DISPONIBILE				
POSTILLA DELLA POSTILLA DOPO LE FIRME				
Livello 2				
ONERE O CONDIZIONE ILLECITA PER CARATTERE ANTISOCIALE				
ATTRIBUZIONE SPETTANTE A LEGITTIMARIO A FAVORE DELLA COMUNIONE LEGALE COL SUO CONIUGE				
DISPOSIZIONE FIDUCIARIA				
CONCESSIONE DI IPOTECA PER TESTAMENTO A GARANZIA DI DEBITO DI TERZI				
STATO DI IRA DEL TESTATORE				
OGGETTO DI VALUTAZIONE	INSUFFICIENTE	DA MIGLIORARE	SUFFICIENTE	BUONO/ OTTIMO
MOTIVAZIONE				
USO E ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE				
LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA				
COSTITUZIONE DI FONDAZIONE PER TESTAMENTO				
RAPPORTO TRA QUOTA DI EREDITA' E QUOTA DI LEGITTIMA				
NEGOZI FIDUCIARI INTER VIVOS E MORTIS CAUSA				
ALTRO				
GRAFIA				
ORTOGRAFIA				
SINTASSI				
ORDINE LOGICO				
GESTIONE DEL TEMPO				
ERRORI GRAVI				
APERTURA D'ATTO	CHIUSA D'ATTO	CORPO D'ATTO	POSTILLE	
NOTE:				

SCHEMA DI CORREZIONE

A) QUESTIONI FORMALI:

(1) Il testatore è:

- letterato, come si evince indubitabilmente dalla circostanza che è un notaio in pensione;
- temporaneamente privo della parola: per la più diffusa dottrina si applica la normativa sul muto ex art. 57 L.N. stante il fatto oggettivo dell'impossibilità della comunicazione orale;
- temporaneamente impedito a leggere: devono applicarsi sia il disposto del comma secondo dell'art. 57 L.N. (due interpreti o un interprete più un teste che comprende il linguaggio a segni e gesti) che il disposto dell'art. 603 c.c. (quattro testimoni); sembra doversi escludere ogni possibile riferimento alla Legge 18/75 per le motivazioni esposte a lezione

Quaestio facti se riesca ad apporre la sottoscrizione pure no. Per il CONCORSO si suggerisce la consueta formula motivazionale: *"in assenza di ulteriori indicazioni al riguardo, ai soli fini della redazione dell'atto, si è presupposto che Tizio fosse in grado di apporre la propria sottoscrizione nei punti dei fogli indicati dal notaio"*

Per il CONCORSO in atto quindi occorre costituire 4 testimoni + 2 interpreti (nessun assistente ex L. 18/75) ovvero 4 testimoni di cui uno che intende il linguaggio a segni e gesti + 1 interprete

- (2) **Sbagliato in motivazione interrogarsi sulla natura rappresentativa o assistenziale del beneficio** per Tizio: che l'amministratore sia un rappresentante o un assistente, in ogni caso l'unica possibilità per Tizio di testare è che il Giudice Tutelare non l'abbia ritenuto incapace al riguardo. Se l'avesse fatto, il testamento, quale atto personalissimo che non tollera rappresentanza né assistenza, sarebbe stato irricevibile. In MOTIVAZIONE occorre quindi affermare che, ai fini della redazione dell'atto, non si è potuto che presupporre che il provvedimento nulla stabilisse al riguardo e che quindi il testamento, al pari di ogni altro atto su cui il G.T. non preveda espressa limitazione, è ricevibile. Occorre aggiungere, sempre in MOTIVAZIONE, che il notaio, con riguardo alla natura intermittente della malattia di Tizio, avrà avuto particolare cura di verificare che al momento dell'atto non vi fosse una compromissione dello stato di coscienza.
- (3) **La data di ricevimento dell'atto è in bianco**. Per i partecipanti al livello 2: in MOTIVAZIONE occorre porsi la domanda se lo stato di alterazione emotiva del testatore possa suggerire l'opportunità di rinviare il ricevimento: per la dottrina e la giurisprudenza prevalente lo stato di ira non può dar luogo ad una assenza della capacità naturale (salvo che per la sua eccezionalità non si traduca in una infermità di mente), ma non può essere sottaciuta la posizione di altra parte della giurisprudenza sia di merito che di legittimità che ha interpretato l'espressione dell'art. 591 co.2 n. 3 c.c. (..per qualsiasi causa anche

transitoria incapaci di intendere e di volere) nel senso generico di “turbamento del normale equilibrio psichico” e non già di “alterazione patologica”, con la conseguenza che anche un intenso stato di ira renderebbe irricevibile il testamento. Per il CONCORSO: esporre la questione in MOTIVAZIONE ma aderire alla tesi maggioritaria; in ATTO scrivere: *[L'anno...il mese... il giorno....alle ore... (tutto in lettere e per disteso, senza rinvio al giorno seguente)]*

B) QUESTIONI SOSTANZIALI:

- (4) **La fondazione può essere disposta con testamento (art. 14 co. 2 c.c.).** Tale disposizione rientra nel contenuto atipico del testamento di cui all'art. 587 co. 2 c.c.. La fondazione può essere costituita in modo indiretto (attraverso un onere a carico dell'erede o del legatario) o in modo diretto (con istituzione del testatore; questa è l'ipotesi suggerita dalla traccia). Il testatore pone in essere un negozio di organizzazione e un negozio di dotazione patrimoniale: controverso se siano davvero negozi distinti ma funzionalmente collegati o costituiscano un unico negozio. Prevalente la prima tesi, per cui per il CONCORSO: predisporre la costituzione *[Costituisco la Fondazione denominata.... avente per scopo la ricerca sulle allergie(eventuali ulteriori precisazioni dello scopo) con sede in.....alla via.....n.....; nomino membri del consiglio di amministrazione i sigg....(generalità), i quali dovranno innanzitutto porre in essere ogni attività necessaria ed opportuna affinché la fondazione ottenga il riconoscimento; dispongo che le rendite siano erogate come segue:;(altri elementi statuari compresi quelli relativi all'estinzione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio e alla trasformazione)]* e poi redigere un ordinario legato a suo favore di euro 20.000,00 *[Destino a titolo di legato alla istituenda fondazione la somma di euro 20.000,00]*; è opportuna poi una previsione sulla sorte ulteriore della somma per il caso in cui la fondazione non ottenga il riconoscimento entro una certa data dopo l'apertura della successione *[Nel caso in cui la fondazione non ottenga il riconoscimento di legge entro dalla apertura della successione, attribuisco a titolo di legato la detta somma di euro 20.000,00 a....(designazione del beneficiario)]*
- (5) **Legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c.:** il legittimario in luogo della sua quota di legittima viene beneficiato con un legato; conseguentemente non assume la qualità di erede ma di legatario; non risponde dei debiti; non deve accettare per conseguire il vantaggio patrimoniale (anche secondo recente Cassazione l'accettazione ha valenza meramente confermativa); non è tenuto alla (né beneficia della) collazione. Controverso in dottrina se tale legato quando è a favore del coniuge sia sostitutivo non solo della legittima quantitativa (quota algebrica del patrimonio) ma anche di quella qualitativa (diritti di abitazione sulla casa destinata a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano). Per il CONCORSO: aderire ad una delle due tesi e redigere il legato a favore della moglie e quello a favore di Barbanera in modo consequenziale

- (6) **Legato di specie ad effetti reali.** Risente della scelta di campo per il legato in sostituzione del coniuge: se il legato è stato sostitutivo anche dell'abitazione, Barbanera è destinatario di una attribuzione in piena proprietà (magari sottoposta alla condizione risolutiva che la moglie rinunci al legato sostitutivo e che sussistano i presupposti di cui all'art. 540 c.c. unitamente ad un legato condizionato sospensivamente agli stessi eventi avente ad oggetto la proprietà gravata dall'abitazione); se il legato è stato sostitutivo solo della quota di legittima in proprietà, Barbanera è destinatario di una attribuzione in proprietà gravata dal diritto di abitazione del coniuge, sussistendone i presupposti all'apertura della successione
- (7) **Legato di datio in solutum.** Ammesso dalla maggioranza della dottrina e dalla giurisprudenza. Il problema è la conciliabilità tra la natura contrattuale della datio in solutum e la natura unilaterale della disposizione testamentaria.

Pacifico è che il testatore non può decidere unilateralmente ma occorre anche il consenso del creditore alla modifica oggettiva. Atteso che non può ricorrere una fattispecie contrattuale ossia che la disposizione testamentaria non sia idonea a fungere da proposta contrattuale (in quanto al momento della sua efficacia il proponente sarebbe morto e quindi la proposta stessa caducata ex art. 1329 c.c.), gli autori hanno fornito più soluzioni:

- a) La fattispecie si perfeziona con la mancata rinuncia al legato; la mancata rinuncia, in altri termini fungerebbe, da adesione. Per il CONCORSO: il legato dovrebbe essere scritto "puro": *[Lego a Filano - a titolo di prestazione in luogo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di euro 5.000,00 nascente da... (estremi titolo dell'obbligazione)- la piena proprietà della mia collezione di dischi musicali in vinile così composta.....(ulteriori precisazioni)]*
- b) La fattispecie si perfeziona con la manifestazione espressa di accettazione da parte del legatario; la disposizione sarebbe quindi sospensivamente condizionata alla accettazione. Per il CONCORSO: il legato dovrebbe essere predisposto sospensivamente condizionato: *[...(oltre quanto sopra indicato sub a)). Il presente legato è sottoposto alla condizione sospensiva che Filano accetti entro il termine di....]*
- c) La fattispecie, essendo di natura contrattuale, non può realizzarsi in modo diretto ma solo in modo obbligatorio; occorre predisporre un legato di contratto a carico dell'eredità e a favore del creditore. Per il CONCORSO: *[In relazione alla mia obbligazione di euro 5.000,00 nascente da.....(estremi titolo dell'obbligazione) nei confronti di Filano, lego a favore di quest'ultimo il diritto a concludere con i miei eredi un contratto di datio in solutum, che preveda quale prestazione in luogo dell'adempimento la cessione della piena proprietà della mia collezione di dischi musicali in vinile così composta.....(ulteriori precisazioni)]*
- (8) **Nella generalità dei casi, potendo il testatore disporre normalmente solo dei propri beni,** i diritti reali limitati che la traccia richiede di costituire postulano di regola la proprietà del bene in capo al testatore medesimo. Tuttavia, allorquando la traccia nulla specifica al riguardo come in questo caso, è legittimo (e opportuno) per il candidato

interrogarsi in MOTIVAZIONE se la casa in Sorrento non sia altrui e che quindi la volontà del testatore non sia quella di costituire il diritto di usufrutto su un bene di terzi, ovvero che la volontà non sia quella di disporre di un diritto di usufrutto in favore di esso stesso testatore, nell'erronea convinzione che se non commisurato alla sua vita ma a tempo determinato sia trasmissibile mortis causa.

- (9) **La servitù attiva già esistente non può essere disposta se non congiuntamente al fondo dominante.** Per realizzare comunque la volontà del testatore si potrebbe ricorrere al legato di “cosa” altrui dove la “cosa” è un diritto su cosa altrui e precisamente il diritto di servitù su cosa altrui. Meno convincente è il legato di contratto a favore di Donna ed a carico degli eredi, in cui questi ultimi non sono obbligati a stipulare un contratto con il legatario ma con un terzo (il proprietario del fondo servente) per far conseguire l'utilità al legatario. Si rinvia alla lezione per le osservazioni al riguardo.
- (10) **Non si può legare l'ipoteca senza il credito sottostante.** Per realizzare comunque la volontà del testatore si potrebbe ricorrere a due legati funzionalmente collegati attraverso una condizione testamentaria, entrambi a favore di Giacomo: il primo, avente ad oggetto il consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta contro Spiantato, condizionato al buon esito del secondo; il secondo, avente ad oggetto il diritto di ipoteca sul bene di Spiantato che gli eredi devono “procurare” al legatario (con la contestuale cancellazione dell'ipoteca preesistente Giacomo conseguirebbe di fatto la medesima garanzia di cui gode oggi Tizio)
- (11) **La quota di eredità può essere indicata in modo algebrico nel testamento** e rappresenta una porzione materiale del relictum; la quota di legittima come porzione di eredità non può essere indicata in modo espresso nel testamento ma solo per relationem alla legge (si suggerisce di precisare che la legge di riferimento deve essere quella dell'apertura della successione e non della redazione del testamento); la conversione da “quota di patrimonio” a “quota di eredità” non è infatti possibile se non a posteriori con la nota formula di Mengoni spiegata a lezione.
- (12) **La disposizione di distruggere la raccolta di casi notarili** per impedire alle nuove generazioni di goderne è irricevibile vuoi perché in palese contrasto con la funzione sociale della proprietà, assicurata dall'art. 42 co. 2 della Costituzione, vuoi per l'illiceità del motivo determinante per contrarietà all'ordine pubblico
- (13) **La formulazione della traccia apre a non poche alternative.** Solo una adeguata indagine da parte del notaio avrebbe potuto in concreto stabilire la reale portata della volontà del testatore. Si esaminino le varie possibilità:
- a) Tizio intende beneficiare non il figlio ma la comunione legale di questi con il coniuge. L'espressione nella traccia consente questa ricostruzione nei limiti in cui lo stesso art. 179 lett. b) c.c. ammette che i beni oggetto di disposizione siano “*attribuiti alla comunione*”. Occorre chiarire che, nonostante il dubbio dei primi commentatori, la comunione legale non è un soggetto di diritto e quindi la locuzione legislativa deve

intendersi come “*attribuiti ai coniugi della comunione*”. Occorre aver presente però che Bubu è un legittimario e che dunque la disposizione a suo favore non ammette pesi o condizioni ai sensi dell’art. 549 c.c., almeno per quanto riguarda la parte di legittima. Entrambi i coniugi assumono quindi la qualità di eredi ma la quota di legittima resta di esclusiva pertinenza di Bubu. Per il CONCORSO: [*Nomino eredi i coniugi Bubu e Braccobalda, attribuendo loro congiuntamente una quota pari ad ½ di disponibile e disponendo che la stessa sia ricompresa nella comunione legale tra loro esistente, ed attribuendo altresì al solo Bubu la quota di legittima allo stesso spettante secondo la legge vigente all’apertura della successione*]

- b) Tizio intende istituire erede solo il figlio ma vuole che l’acquisto ricada in comunione legale. La volontà del testatore non fa che rimuovere l’ostacolo al funzionamento dell’art. 177 lett. a) c.c.. Solo Bubu assume la qualità di erede e il coniuge beneficia del vantaggio economico. Come nell’ipotesi precedente, la disposizione non può avere ad oggetto la quota di legittima ma solo di disponibile. Per il CONCORSO: [*Nomino erede mio figlio Bubu nella quota di legittima (allo stesso spettante secondo la legge vigente all’apertura della successione) e di ½ di disponibile, stabilendo che quest’ultima sia ricompresa nella comunione legale con il di lui coniuge Braccobalda*]
- c) Tizio, per potere far sì che l’intera disposizione cada in comunione legale tra i coniugi, non istituisce erede il figlio Bubu ma solo la moglie Braccobalda. La disposizione, benchè sicuramente ridicibile, è, per dottrina pressocchè pacifica, ricevibile e realizzerebbe la finalità economica del testatore. Tale scelta naturalmente presuppone che Tizio, edotto dal Notaio sulla precarietà della disposizione, intenda effettuarla egualmente, magari confidando sull’acquiescenza da parte del figlio. Per il CONCORSO: [*Nomino erede mia nuora Braccobalda in una quota pari alla quota di legittima che sarebbe spettata secondo la legge vigente all’apertura della successione al di lei coniuge e mio figlio Bubu nonché nella quota di ½ di disponibile, stabilendo che l’intera attribuzione sia ricompresa nella comunione legale tra i predetti Braccobalda e Bubu*]

CONCORSUALMENTE quindi la scelta corretta postula la risoluzione preliminare della quaestio voluntatis del testatore in ordine all’attribuzione alla comunione legale. Quale delle tre scelte suesposte si adotti, essa sarà idonea solo se adeguatamente motivata. Si suggerisce di aggiungere un’eventuale previsione coi puntini per il caso in cui non siano più coniugati o ancora coniugati ma non più in comunione legale

- (14) **la disposizione fiduciaria è ricevibile; essa, viceversa, è nulla solo se persegue un fine illecito, ossia a beneficio di soggetti che non possono essere chiamati (es. notaio rogante).** Parte della dottrina ha ritenuto essere una eccezione al divieto dei patti successori rinunciativi (il fiduciario rinuncia a favore di un terzo alla proprietà; si risponde che in realtà non sempre ci deve essere un precedente patto ma basta una indicazione). Al di là del fatto che il legislatore non bolli di nullità la disposizione nonostante violi il

principio di certezza e di tipicità del negozio mortis causa, si ritiene che per la sola circostanza che ci sia la soluti retentio la nullità sia esclusa e che quindi la disposizione sia ricevibile. L'importante è non indicare il beneficiario finale nel testamento. Per il CONCORSO: si sarebbe potuto redigere la disposizione "pura" (ma non la consiglio) e spiegarne la portata in motivazione oppure redigerla scrivendo in atto "da impiegarsi *come sa, come allo stesso indicato*, utilizzando oppure no l'avverbio "fiduciarmente")

- (15) L'art. 2821 co. 2c.c. è imperativo: non può essere concessa ipoteca per testamento. Alcuni autori interpretano la norma nel senso che il testamento non può essere titolo per l'iscrizione d'ipoteca ma potrebbe contenere un legato obbligatorio con cui si onera l'erede di costituire l'ipoteca a favore di qualcuno; si obietta che il legato obbligatorio viola comunque la ratio legis atteso che in ogni caso la concessione della garanzia sarebbe in adempimento di una volontà testamentaria, ossia di una volontà che rimane nascosta fino alla morte del suo autore e che è destinata ad alterare la par condicio creditorum. Per quanto concerne la concessione d'ipoteca a favore di terzo, ossia a garanzia non di un debito del de cuius ma di un terzo, la dottrina è divisa: alcuni ammettono il legato obbligatorio perché non si lede la par condicio creditorum; altri ritengono tassativo il divieto ex art. 2821 c.c. anche se l'ipoteca è a favore di un terzo perché comunque la posizione dei creditori del de cuius è peggiorata dalla presenza di una garanzia reale. CONCORSUAMENTE puoi fare come vuoi; visto che la traccia lo chiede io redigerei il legato obbligatorio, motivando adeguatamente

Bibliografia essenziale

- G. Capozzi, *Successioni e donazioni*, II, Milano 2009, 454 e ss.
- M. Ieva, *Manuale di tecnica testamentaria*, Padova, 1996, 67
- R. Calvo, *Diritto delle Successioni*, AA.VV., a cura di R. Calvo e G. Perlingieri, II, Roma, 2008, 925
- L. Genghini, *La forma degli atti notarili*, Padova, 2009, 293
- A. Masi, *I legati*, in Commentario del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna, Roma, 1979, 54
- G. Bonilini, *L'amministrazione di sostegno*, AA.VV., Padova, 2007, 312 e ss.

F.S. Azzariti, G. Martinez, G. Azzariti, *Successioni per causa di morte e e donazioni*, Padova, 1979, 32

G. Gazzara, voce "Fiducia testamentaria", in *Enciclopedia del Diritto*, XVII, Milano, 1968, 427 e ss.

INDICE PER ARGOMENTI

Assemblea:

- convocazione fuori sede, caso 1
- efficacia della delibera assembleare, caso 1
- eseguibilità della delibera assembleare, caso 1
- intervento del socio non pertinente ed allegazione documenti, caso 1
- intervento e voto dei soci morosi, postergati a voto pieno e a voto limitato, caso 2
- partecipazione di consulente, caso 1
- presidente assemblea sordo e scarsamente letterato, caso 3
- quota pignorata e legittimazione all'intervento e voto in assemblea, caso 3
- verbale non contestuale, caso 3
- videoconferenza e guasto tecnico, caso 2
- voto non proporzionale alla partecipazione, caso 3
- voto segreto, caso 2

Asta pubblica:

- verbale di aggiudicazione, caso 6

Atto di destinazione:

- attuazione affidata a terzo con semplice mandato gestorio o anche trasferimento del bene, caso 7
- atto di destinazione e finalità, caso 7
- atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c., caso 7
- atto di destinazione in favore di nascituro, caso 7
- atto di destinazione in favore di più persone, caso 7
- atto di destinazione per arredamento, caso 7

Aumento di capitale sociale:

- aumento gratuito di srl, caso 3
- riserva legale rafforzata utilizzabile per aumento gratuito, caso 3
- riserva utili non distribuiti e rapporto in sede di aumento gratuito con diritto privilegiato agli utili di un socio, caso 3
- utili di periodo e utilizzabilità per aumento gratuito, caso 3

- versamenti in conto capitale eseguiti da un socio e teoria della “targa”, caso 3

Azioni:

- azioni speciali, caso 2

Certificato di destinazione urbanistica:

- cdu riferito alla maggiore consistenza (p.lla madre), caso 5

Cessione del credito:

- cessione del credito in datio in solutum pro soluto, caso 5
- cessione in datio in solutum del diritto di credito alla cosa futura, caso 5

Collegio sindacale:

- eliminazione, caso 1

Comparenti:

- documento di identità scaduto e normativa antiriciclaggio, caso 6
- intervento in atto pubblico di associazione non riconosciuta, caso 7
- presidente assemblea sordo e scarsamente letterato, caso 3
- pseudonimo nell'atto pubblico, caso 7
- soggetto che si esprime in modo quasi incomprensibile, caso 4
- soprannome nell'atto pubblico, caso 9
- stato di ira del testatore, caso 10
- testatore affetto da epilessia e sottoposto ad amministrazione di sostegno, caso 10
- testatore privo della parola e non in grado di leggere, caso 10
- utilizzo di appunti da parte del testatore, caso 9

Comunione legale:

- attribuzione spettante a legittimario a favore della comunione legale col suo coniuge, caso 10
- estromissione dalla comunione legale, caso 6

Contratto a favore del terzo:

- contratto a favore del terzo (eventuale), caso 5

Eredità:

- attribuzione spettante a legittimario a favore della comunione legale col suo coniuge, caso 10
- attribuzione a titolo di legato/eredità in fondo patrimoniale, caso 8
- individuazione quote algebriche di eredità a favore dei nipoti, caso 8
- istituzione di erede in quota di legittima ed in quota di legittima più disponibile, caso 10
- disposizione a favore del coniuge separato con addebito, caso 8
- rapporto tra quota di eredità e quota di legittima, caso 10

Fidefacenti:

- fidefacenti, caso 1, caso 9

Fiducia:

- negozi fiduciari inter vivos e mortis causa, caso 10
- disposizione fiduciaria, caso 10
- ritrasferimento di bene acquistato con mandato senza procura e comunione legale del mandatario, caso 6
- ritrasferimento di proprietà acquistata per conto del mandante, caso 6

Fondazione:

- fondazione per testamento, caso 10

Fondo patrimoniale:

- attribuzione a titolo di legato/eredità in fondo patrimoniale, caso 8
- fondo patrimoniale, caso 6
- fondo patrimoniale di bene in comunione legale con attribuzione della proprietà ad uno solo e contestualmente gestione affidata all'altro solo, caso 6
- fondo patrimoniale con intestazione del bene ad uno solo dei coniugi, caso 6
- fondo patrimoniale per testamento, caso 8

Immobili da costruire:

- t.a.i.c. (tutela acquirenti immobili da costruire), caso 5

Ipoteca:

- concessione di ipoteca per testamento a garanzia di debito di terzi, caso 10
- autorizzazione ex art. 56 d.lgs 42/2004 per ipoteche concesse da persone giuridiche, caso 7
- ipoteca da iscriversi successivamente alla permuta e sua opponibilità all'acquirente di cosa futura, caso 5

Legato:

- attribuzione a titolo di legato/eredità in fondo patrimoniale, caso 8
- legato a terzi di casa adibita a residenza familiare, caso 10
- legato del proprio diritto di servitu' senza contestuale attribuzione del fondo dominante, caso 10
- legato di azienda, divieto di concorrenza e debiti d'impresa, caso 9
- legato di debito improprio o di "datio in solutum", caso 10
- legato di partecipazione sociale e diritti ex art. 2468 co. 2 c.c., caso 9
- legato di posizione contrattuale, caso 8
- legato di usufrutto, caso 10
- legato in sostituzione di legittima a favore di coniuge, caso 10
- legato separato di ditta e insegna, caso 9
- uso e abitazione del coniuge superstite, caso 10

Luogo di stipula:

- atto in movimento tra piu' città, caso 7

Mandato:

- mandato senza rappresentanza, caso 6
- ritrasferimento di bene acquistato con mandato senza procura e comunione legale del mandatario, caso 6
- ritrasferimento di proprietà acquistata per conto del mandante, caso 6
- integrazione mandato eseguito in eccesso e ratifica, caso 6

Mutuo:

- mutuo di scopo quotativo, caso 7

Notaio:

- coadiutore, caso 5
- delega della lettura del testamento, caso 8
- nomina mortis causa o inter vivos ad amministratore di società del notaio, caso 9

- notaio senza sigillo, caso 6
- notaio verbalizzante, caso 1
- residenza anagrafica del notaio, caso 8
- titolo accademico e paternità del notaio, caso 3

Obbligazioni:

- obbligazioni convertibili, caso 2

Oggetto sociale:

- commercio all'ingrosso e al dettaglio di specialità medicinali, caso 2
- oggetto sociale contenente la possibilità di effettuare liberalità, caso 3
- restrizione oggetto sociale

Onere:

- onere o condizione illecita per carattere antisociale, caso 10

Permuta:

- permuta di cosa presente con cosa futura, caso 5

Prelazione

- clausole di prelazione nella srl, caso 3
- prelazione a favore non di socio ma di estraneo in caso di cessione di partecipazione, caso 3
- prelazione urbana, caso 6

Rettifica:

- rettifica atto ex art 59 bis l.n. , caso 5

Riconoscimento di figlio naturale:

- riconoscimento di figlio naturale contenuto in testamento speciale caducato, caso 9
- riconoscimento di nascituro da parte del futuro padre, caso 9

Riduzione del capitale sociale:

- determinazione della perdita ai fini della riduzione, caso 2
- motivazione nella riduzione reale, caso 1
- modalità di riduzione in presenza di azioni postergate nelle perdite, caso 2
- riduzione del termine di accettazione di eredità, caso 8
- riduzione parziale della perdita, caso 2
- riduzione del capitale per perdite nella srl, caso 2
- riduzione per perdite e prestito obbligazionario, caso 2
- riduzione per perdite e versamento in conto futuro aumento capitale, caso 2
- riduzione reale del capitale, caso 1
- riduzione reale in presenza di perdite, caso 1
- riduzione reale mediante riservizzazione, caso 1
- versamenti in conto capitale eseguiti da un socio e teoria della “targa”, caso 3

Situazione patrimoniale:

- approvazione situazione patrimoniale rinviata ad un settimana, caso 2
- mancanza di situazione patrimoniale recente, caso 2
- situazione patrimoniale, caso 1

Soci:

- diritti particolari dei soci, caso 3

Scissione:

- avviamento aziendale nella scissione, caso 4
- giudizio pendente in caso di scissione parziale, caso 4
- progetto di scissione che non prevede diritto dei soci ex art. 2506bis co. iv c.c., caso 4
- variazione capitale sociale della società beneficiaria, caso 4
- variazione capitale sociale della società scissa, caso 4
- scissione “asimmetrica”, caso 4

Sostituzione fedecommissaria:

- sostituzione fedecommissaria per una interdenda maggiorenne, caso 9
- sostituzione fedecommissaria, caso 9

Testimoni:

- allontanamento testimoni durante riduzione in iscritto del testamento, caso 8
- testimone parente di II grado in linea collaterale con beneficiario, caso 8

Testamento:

- capacità a succedere dei nascituri, caso 9
- clausola di decadenza, caso 8
- designazione testamentaria del tutore, caso 9
- divieto di alienazione, caso 9
- divieto di licenziare, caso 9
- fondazione per testamento, caso 10
- revoca di revoca espressa, caso 8
- revoca di revoca implicita, caso 8
- tutela del diritto morale d'autore affidato ad un solo congiunto, caso 9
- utilizzo di appunti da parte del testatore, caso 9

Urbanistica:

- menzioni urbanistiche per muro di cinta, caso 4



Edizioni **Le Penseur**

ISBN: 978-88-95315-13-3